



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

DETERMINAZIONE n° 69 DEL 23.07.2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL 23/07/2024 AVENTE AD OGGETTO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.22 DEL 05/12/2023 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DA SORGERE NEL COMUNE DI SANTA MARIA LICODIA - CIG A037153B80 CUP G22F23000060001 E DI TUTTI GLI ATTI DI GARA E GLI ATTI AMMINISTRATIVI, NESSUNO ESCLUSO PRODROMICI ED IN ESSERE DI CUI ALLA SOPRA RICHIAMATA PROCEDURA.

VISTA la determinazione a contrarre n. 22 del 05/12/2023 avente ad oggetto lavori di realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti differenziati da sorgere nel comune di SANTA MARIA LICODIA CIG A037153B80 CUP G22F23000060001;

VISTA la Circolare del MIT del 12 luglio 2023 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è recentemente intervenuto con la Circolare del 12 luglio 2023 chiarendo l'applicazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti in relazione agli affidamenti aventi ad oggetto opere a valere sul PNRR e sul PNC rientranti sotto il regime del nuovo Codice dei Contratti pubblici. In particolare, viene confermato il regime speciale sulle aggregazioni delle stazioni appaltanti introdotto per le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023. Difatti il comma 8 dell'art. 225, infatti, continua a far salva per questi affidamenti l'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 52 c.1, lett. A), numero 1.2, del D.L. n. 77/2021, che rinvia all'articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, confermandone, quindi, la specialità rispetto al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dagli articoli 62 e 63 e dall'Allegato 11.4 del d.lgs. n. 36/2023;

VISTA la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, con cui l'ANAC ha adottato un comunicato, d'intesa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, relativo all'avvio del processo di digitalizzazione degli appalti pubblici prevedendo che dal 1° gennaio 2024 diventerà pienamente efficace la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, come definita nel nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023) e con essa cessano i regimi transitori attualmente previsti, inclusi quelli relativi alla pubblicità legale, alle attività nel ciclo di vita dei contratti pubblici nell'ecosistema di approvvigionamento digitale e all'utilizzo di piattaforme non certificate. Le stesse novità interesseranno le procedure di affidamento incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

CONSIDERATO CHE Il Legislatore, con l'introduzione del sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 62-63 e all'Allegato II.4 d.lgs. 36/2023, ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità di tali procedure e della migliore competenza degli enti qualificati ed in particolare per effettuare le procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140mila euro) e per l'affidamento di lavori d'importo superiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti devono essere qualificate.;

CONSIDERATO CHE con determinazione a contrarre n. 22 del 5 dicembre 2023 questa SRR si era determinata di procedere mediante procedura di cui all'art. 71 del d.lgs. 36/2023 alla individuazione di un operatore economico per la realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti differenziati da sorgere nel Comune di Santa Maria di Licodia per un importo contrattuale di € 860.730,74;

CONSIDERATO CHE la SRR Catania area metropolitana, tuttavia, non è stazione appaltante qualificata per effettuare procedure per l'affidamento di lavori di importo superiore a 500.000,00 euro;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento ha erroneamente proceduto all'acquisizione del CIG spuntando la deroga di appalti finanziati con fondi PNR/PNC. *"Autodichiarazione deroga qualificazione SA Procedure ex art. 225, comma 8, d.lgs. 36/2023 finanziate con risorse PNRR/PNC - fondi strutturali dell'Unione europea - Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030"*;

PRESO ATTO che la procedura di gara presenta dei vizi di illegittimità che devono essere emendati;

DATO ATTO CHE, l'Amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, per giurisprudenza consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca delle proprie precedenti determinazioni;

CONSIDERATO, inoltre, il potere di annullamento in autotutela rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

CONSIDERATO CHE la procedura è ancora in fase di apertura delle buste amministrative delle ditte che hanno partecipato alla selezione, conseguentemente, questa SRR non ha provveduto a adottare alcun provvedimento di aggiudicazione né, ovviamente, a stipulare alcun contratto con operatori economici e che nessun pregiudizio economico può essere lamentato da questi ultimi, mentre le criticità emerse e sopra descritte appaiono estremamente gravi, afferendo sia alla competenza dello svolgimento del procedimento di gara che alla sua concreta conduzione e, pertanto, nel temperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti risulta certamente preminente il primo per le ragioni sopra rappresentate;

RITENUTO quindi necessario anche in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. addivenire all'annullamento della determina del RUP n. 22/2023 e di tutti gli atti conseguenziali, ivi compresi tutti gli atti di gara e gli atti amministrativi, nessuno escluso, prodromici ed in essere di cui alla sopra richiamata procedura;

VISTI INOLTRE:

-il D. Lgs.17 del dlg 36/2023 "*Fasi delle procedure di affidamento*";

-il D.lgs. 267/2000 art. 107 "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*" e art.192 "*Determinazioni a contrattare e relative procedure*";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE**, per le motivazioni espresse in premessa, all'annullamento in autotutela della determina n. 22/2023 avente ad oggetto lavori di realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti differenziati da sorgere nel Comune di Santa Maria di Licodia CIG A037153B80 CUP G22F23000060001 e di tutti gli atti conseguenziali, ivi compresi tutti gli atti di gara e gli atti amministrativi, nessuno escluso, prodromici ed in essere di cui alla sopra richiamata procedura;

2. **DI DARE ATTO** che il RUP della fase attuativa è Ing. Eugenio Luigi Ciancio;

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 32 Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata sul sito web della SRR "Catania Area Metropolitana".

SRR "Catania Area Metropolitana" Il RUP